

Ref. fasc. n. 834/05 -

Rj.

834-1/05

Castello Clemente + 3
Parente Leopoldo.


Il Giudice Istruttore, sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede ritiene che non ricorrano gli estremi per la concessione del provvedimento richiesto

Deve premettersi che l'eccezione di inammissibilità, sollevata dal convenuto, non appare fondata. E' infatti prevalente l'orientamento per il quale " può disporsi, anche in via cautelare, il sequestro di pubblicazioni a mezzo stampa avente carattere diffamatorio, nonché l'inibitoria ad ogni ulteriore ristampa e diffusione delle pubblicazioni stesse, ciò in quanto il divieto di cui all'art. 23 comma 3 cost., va bilanciato con la tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. (Trib. Napoli 23.11.01).



Nel merito, deve rilevarsi che l'attore ha proposto, in sede cautelare, due diverse domande, aventi ad oggetto il ritiro del libro dal commercio e il suo sequestro.

Sotto il secondo profilo appare evidente che non ricorrono le condizioni alla cui sussistenza è subordinata la possibilità di disporre il sequestro in sede civile; quanto alla richiesta di disporre il ritiro del libro (che effettivamente sembrerebbe essere ancora in commercio), deve rilevarsi che, così formulata, l'istanza cautelare non può essere accolta in quanto proposta nei confronti dell'autore dell'opera, che non appare passivamente legittimato, in quanto non individuabile come destinatario dell'ordine di ritiro, poichè la eventuale inibitoria dalla distribuzione, e l'ordine di ritiro dalle edicole, ove emesso nei confronti del Parente, sarebbe inesequibile, risultando pacifica (ciò risulta anche dal



§

precedente provvedimento cautelare) l'esistenza di un soggetto delegato alla distribuzione dell'opera (Zamparelli Paolo) che, nel precedente giudizio cautelare, dichiarò di avere effettuato il primo ritiro del libro, su istanza dello stesso Parente.

Va peraltro evidenziato che risulta in atti la volontà dell'autore del libro di ritirarlo dal commercio: nè l'attore ha dedotto la revoca, da parte del Parente, dell'ordine di ritiro pacificamente impartito al distributore; ne consegue che la persistenza del libro in commercio potrebbe essere ascritta alla responsabilità di altri soggetti, nei cui confronti può essere intentata l'azione, con giudizio autonomo, in assenza di strumentalità con quello in corso.

La persistenza del volume nell'edicole può infatti dipendere dalla volontà del distributore o degli stessi edicolanti ed in tal caso - comunque - non potrebbe essere inibita dal Parente neanche se a questi venisse ordinato il ritiro del libro dal commercio.

Quanto alla lamentata divulgazione del libro attraverso sito Internet, deve invece evidenziarsi che, anche a prescindere dai problemi di competenza che la fattispecie presupporrebbe, appare evidente che, dalla documentazione in atti, non risulta con evidenza l'autore materiale dell'attività compiuta su internet, nè la lesività (quindi la potenzialità risarcitoria) dell'attività stessa. Si è detto in proposito che "In caso di diffamazione a mezzo internet le peculiari caratteristiche tecniche della diffusione del messaggio lesivo non consentono di presumere la conoscenza del messaggio da parte di terzi, come nel caso della stampa o della trasmissione televisiva. Ed invero, nessun



sito può essere raggiunto casualmente, in assenza di una specifica conoscenza o di una precisa interrogazione ad un motore di ricerca, nè vi sono affidabili massime di esperienza che consentano di affermare con relativa certezza la verifica dell'evento lesivo (Trib. Teramo 6.2.02)

Il ricorso va dunque rigettato.

Spese al definitivo

P. Q. M.

Rigetta il ricorso

Spese al definitivo

Benevento 9.1.2006

Il Giudice rel.

-Dott. A. Genovese-

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Benevento, 9-1-2006

L'Assistente Giudiziario

Il Cancelliere (B3)
ZOLLO Giuseppe



Diritti di copia per il rito
riscossi il 19.1.06
con marche da bollo
sull'originale/istanza
per € 18,60
Il Cancelliere